

SENT. N. 2409/2018

n. 29/2016 R.G.

n. 12204/18 C.C.P.

n. 2240/18 I.C.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile,
composta dai Magistrati

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dott. Iannaccone Giuseppe | Presidente |
| Dott.ssa Orlandi Nicoletta | Consigliere |
| Dott. Caponetti Pietro | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in grado di appello, al n. 29/2016 R.G. ed assunta in decisione all'udienza del 20.03.2018, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1176/15/15 relativa alla causa iscritta al n. 463/2011 RG. emessa il 11.8.2015 e depositata il 2 settembre 2015, con la quale veniva accolta la domanda attorea.

Oggetto: contratti bancari.

vertente tra

BANCA _____, (C.F.: _____), rappresentata
e difesa dall'avv. _____ ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Via _____
, giusta procura in calce all'atto di
appello,

=appellante=

E



, (CF.:), in proprio, e (CF:), (CF.:), quali eredi di (CF.:), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Liddo e Avv. Emanuele Argento elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. , in Via dell'

giusta separata procura in atti

-appellati-

CONCLUSIONI

La parte appellante ha così concluso: "in via principale riformare la sentenza impugnata provvedendo a respingere la domanda di risarcimento danni proposta dai sigg. e

nei confronti della odierna appellante;

sempre in via principale riformare la sentenza nella parte in cui condanna l'odierna appellante per violazione dell'obbligo di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni d'investimento avendo Banca adempiuto compiutamente a tutti i doveri normativamente prescritti sia attraverso una corretta profilatura degli investitori sia attraverso il trasferimento in capo ai medesimi di esaustive informazioni

Ch

relativamente alle operazioni che si accingevano ad intraprendere sia attraverso la consegna agli odierni appellati di tutta la documentazione afferente i titoli obbligazionari che intendevano acquistare..."

Per gli appellati: "riconoscere e dichiarare che l'avverso appello è stato redatto in violazione della forma prevista dall'art. 342 cpc. e comunque ex art. 348 bis cpc. Nel merito rigettare l'avverso atto di appello siccome destituito di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese da liquidarsi in favore dei difensori antistatali."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-Con atto di citazione notificato il 21.2.2011, e . convenivano in giudizio la Banca dinanzi al Tribunale di Teramo per ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa dell'inadempimento contrattuale per violazione di multiple violazioni di norme del T.U.F.

A sostegno della proposta domanda gli attori deducevano l'inosservanza della normale diligenza della convenuta nell'esecuzione della prestazione contrattuale concernente l'investimento in titoli obbligazionari della Repubblica Argentina.

Deducevano di aver acquistato, nell'ambito del rapporti bancari intrattenuti con la predetta Banca, cinque diversi acquisti, dal mese di febbraio a quello di dicembre 1999, obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per un valore di €. 158,027,35. Tali obbligazioni prevedevano la corresponsione di ratei di interessi (cedole) ed il rimborso alla pari alla scadenza del relativo contratto.

Alla data del 1 gennaio 2002, la Repubblica Argentina aveva cessato di corrispondere le cedole ed il rimborso dei titoli obbligazionari nel frattempo scaduti.

Deducevano ancora gli attori che tali operazioni si presentavano rischiose per cui la banca avrebbe dovuto fornire informazioni in ordine alla peculiarità dei titoli che si accingevano a sottoscrivere.

In tal modo, erano stati spinti all'acquisto in un momento in cui tali titoli erano considerati *speculative grade* e tutti gli indicatori economici lasciavano presagire lo stato di dissesto della Repubblica Argentina.

2.- Si costituiva la Banca contestando quanto dedotto dagli attori.

Ch

Segnalava come gli attori avessero esperienza in materia di investimento ed una spiccata tendenza all'assunzione di rischi in materia di investimento, come risultava dalle operazioni eseguite dagli stessi sia prima che durante e dopo gli investimenti in parola.

Inoltre, la Banca rilevava come al momento della sottoscrizione delle "Norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari", gli attori si erano rifiutati di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria e sui propri obiettivi di investimento, nonostante fosse stato chiarito loro ad opera della Banca che tale accertamento era richiesto e finalizzato al loro esclusivo interesse.

Gli attori avevano sottoscritto il "documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" che richiamava espressamente i rischi legati agli acquisti dei titoli di debito e che peraltro la Banca non aveva mai sollecitato l'acquisto dei titoli in parola. Comunque avevano incassato cedole per €. 20.108,04 così convalidando l'operazione. La Banca eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del diritto azionato.

Il Tribunale di Teramo, rigettava l'eccezione di prescrizione, con riferimento al termine quinquennale.

Poneva alla base della propria decisione, un principio giurisprudenziale di legittimità, enunciato da Cass. n. 26724/2007, secondo il quale "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario"..."può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. Contratto quadro" il quale per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato)" mentre "può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale"..."ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o di disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro".

Riteneva il primo Giudice di merito, che nella specie, gli attori hanno dedotto la violazione dei doveri derivanti dal TUF e dal Regolamento

intermediari in relazione a singole operazioni di investimento (e segnatamente tra gli altri del dovere di porre sempre il cliente in condizioni di avere piena consapevolezza dei rischi e della natura delle singole operazioni di investimento) compiute in esecuzione del contratto-quadro del 28.10.1992, come risultante dal documento allegato dalla Banca, con la conseguenza che la responsabilità invocata dagli stessi deve inquadrarsi in ambito contrattuale. Pertanto, l'eccezione veniva rigettata sul rilievo che gli acquisti risalgono al 1999 e sono intervenuti atti interruttivi nel 2006 e successivamente con la notifica dell'atto introduttivo, per cui il termine di prescrizione non era maturato.

La Banca convenuta non aveva assolto all'onere della prova su di lei incombente nei termini espressi molto linearmente dalle SS.UU., in particolare con la sentenza n. 13533/2001.

In particolare non ha dimostrato di aver previamente informato i propri clienti circa la natura e le specifiche caratteristiche di rischiosità dei titoli che gli stessi si accingevano ad acquistare e ciò pur avendo tali titoli già all'epoca del loro acquisto da parte degli attori, 1999, e prima del

loro downgrade da parte degli osservatori internazionali, un rating che li connotava in senso decisamente speculativo ossia, "nessun grado di investimento" e cioè il rating assegnato alle "obbligazioni speculative non ben garantite nel lungo periodo".

Né assume rilievo la consegna, peraltro nel corso degli investimenti, del Regolamento intermediari, in quanto tale documento contiene una descrizione generale dei rischi che possono derivare dall'acquisto di prodotti finanziari.

Tale documento non surroga e non esime l'intermediario dall'ulteriore obbligo di fornire adeguate informazioni sulla natura e sui rischi della specifica operazione.

Né poteva essere ammessa la proposta prova testimoniale formulata dalla Banca, attesa la sua genericità e senza alcun riferimento temporale e o personale.

Seguiva la condanna della Banca convenuta per la somma di €. 139.500,00, oltre alle spese processuali.

-

4.- Propone appello la _____, contestando il rigetto della eccezione di prescrizione quinquennale.

Sostiene la Banca che trattandosi di ritenuti inadempimenti informativi, essi dovevano essere collocati anteriormente alla formazione dei rispettivi contratti. E quindi la prescrizione doveva essere quella quinquennale e non quella decennale.

Nel merito ribadiva le argomentazioni già svolte nel corso del processo di primo grado e disattese dal Tribunale, nel segno della corretta gestione delle pratiche in esame.

Ed anzi, come già dedotto dinanzi al Giudice di prime cure, erano stati gli attori a rifiutare di fornire alla Banca le richieste informazioni sulla loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziaria, alla loro situazione economica e alla loro propensione al rischio. E ciò nonostante che tale richiesta fosse stata avanzata due volte e che la stessa fosse rivolta nel loro esclusivo interesse.

5.- Si costituivano in giudizio _____

_____, e, quali eredi di _____, i suoi eredi legittimi, _____ e _____

eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per la violazione dell'art. 342 e 348 bis cpc.

Ritenevano gli appellati che il gravame non contenesse i requisiti prescritti da detta norma e che l'appello non aveva alcuna probabilità di essere accolto.

Nel merito, l'appellata non aveva portato elementi di novità per cui il gravame doveva essere rigettato.

Sulle conclusioni come in atti riportate, la causa dopo le comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., viene per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata ex art. 342 e 348 bis cpc. Sotto il profilo della prima norma, deve rilevarsi come l'appello contiene tutti gli elementi idonei a far comprendere quali siano le censure mosse alla decisione del giudice di primo grado e quali sarebbero le violazioni giustificative della sua emenda in questo grado.

Ne segue che l'eccezione deve essere disattesa in quanto infondata.

Per quanto attiene al secondo profilo della norma invocata, art. 348 bis c.p.c., se ne deve rilevare, innanzitutto, come la stessa non appartenga al patrimonio delle possibili eccezioni della parte, ma individua una prerogativa del Giudice del gravame, che si colloca a monte ed ex ante, in alternativa alla normale trattazione della causa, la cui applicazione peraltro nel caso concreto non ricorre, per carenza dei necessari presupposti indicati dal legislatore.

Per cui entrambe le eccepitive inammissibilità devono essere rigettate.

Quanto al merito, va confermato il termine di prescrizione decennale ritenuto applicabile dal Tribunale.

Infatti, il momento della stipulazione del contratto risale alla data del 28.10.1992.

Le operazioni di investimento oggetto dell'attuale contendere sono avvenute dal mese di febbraio a quello di dicembre 1999.

Ne segue che gli investimenti posti alla base dell'azione svolta dagli attori, attuali appellati, sono state compiute in esecuzione del contratto quadro del 28.10.1992.

Ch

Da quanto sopra, appare evidente che la mancanza di informazioni dovute ad opera della Banca appellante ai propri clienti, con riferimento a tali investimenti, pacificamente avvenuti nel 1999, si collocano in un ambito temporale successivo a quello della formazione del contratto inter partes, e sono derivate dalla esecuzione del contratto quadro del 1982.

La conseguente responsabilità deve essere qualificata come contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale e non quinquennale come invocato dalla parte appellante, collocandolo in una fase precedente alla stipulazione del contratto. Diversamente da come è pacifico nella realtà processuale.

Sulla responsabilità, ritiene questa Corte che non può giovare la deduzione offerta dalla banca del rifiuto dei clienti attuali attori-appellati, di fornire informazioni al momento della stipula del contratto quadro, cioè alla data del 28.10.1992, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e le proprie propensioni al rischio.

Ma è proprio tale rifiuto che avrebbe dovuto indurre la Banca a considerare i propri clienti con scarsa dimestichezza in strumenti finanziari e con

inadeguata propensione al rischio e pertanto inadeguate le operazioni in questione.

Inoltre, a distanza di sette anni, non risultano prodotte e nemmeno dedotti ulteriori necessari aggiornamenti informativi.

L'art. 21 TUF obbliga le banche che svolgono servizi di investimento nei confronti del pubblico a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei cliwenti e per l'integrità dei mercati, oltre ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

L'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 ha previsto l'obbligo per gli intermediari di astenersi dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto frequenza e dimensioni.

La _____, non ha assolto all'onere di provare nel giudizio di aver soddisfatto gli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia.

Pertanto essa deve essere condannata al pagamento del relativo danno così come quantificato dal Tribunale di Teramo.

Nel giudizio di gravame non sono stati portati elementi nuovi idonei a sovvertire il giudizio di

4w

condanna espresso nella sentenza del Tribunale di Teramo, che va pertanto confermata in ogni suo punto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando così provvede:

- 1.- rigetta l'appello proposto dalla Banca , confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di Teramo;
- 2.- condanna la Banca , al pagamento delle spese processuali anche di questo grado, che liquida, nella misura di €. 13.635,00, oltre alle spese generali del 15%, IVA e CA nella misura di legge; spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari.


Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2018.

Il Giudice Ausiliario

Il Presidente

Avv. Pietro Caponetti

dott. Giuseppe Iannaccone



CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Publicata in data 27.12.2018



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Gratella Del Re

